

COMUNE DI BERTINORO

Rep. N 2531

**CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RELAMPING CON
CORPI ILLUMINANTI A LED, PER EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI
PUBBLICI - CUP: H62J19000460001 - CIG:8394577017 -----**

L'anno duemilaventi, il giorno sette (7) del mese di ottobre, alle ore 14:15,
presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata autenticata
da valere ad ogni effetto di legge-----

tra

Il **Comune di Bertinoro**, (codice fiscale n. 80002170407) rappresentato dall'
Ing. Barbara Dall'Agata, la quale agisce nell'interesse esclusivo del Comune
medesimo nella sua qualità di Capo Settore Tecnico – LL.PP. e A.E. - per
effetto dell'art 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18.08.00, n. 267, e dell'art.
12 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, domiciliato
per qualifica presso la Residenza Municipale

e

la ditta **CHECCHI IMPIANTI ELETTRICI snc** Via Oreste Regnoli, 43
Forlì (codice fiscale. n.02489650404, legalmente rappresentata in quest'atto
dal Sig. Checchi Claudio, come da visura d'ufficio (Documento n.
T331534424 del 17/10/2019) presso la Camera di Commercio I.A.A. della
Romagna - Forlì- Cesena e Rimini mediante sistema informatico;

si conviene e si pattuisce quanto segue: -----

Premesso che: -----

- il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 in attuazione dell'art. 1 comma 29, del decreto-legge 27 dicembre 2019, n.160 da cui il Comune di Bertinoro risulta assegnatario di un contributo pari ad € 90.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024; -----

- con Deliberazione di G.C. n°74 del 03/08/2020 si si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “RELAMPING CON CORPI ILLUMINANTI A LED, PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI” nell’importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 60.540,43 per lavori; -----

- con determinazione del Capo Settore Tecnico Lavori pubblici e Attività Economiche n. 320 del 4/08/2019, si è stabilito di ricorrere ad affidamento diretto, come disposto dall'art. 1 comma 912 della Legge di Bilancio 2019, da esperirsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, previa consultazione di n.4 operatori economici;-----

- con convenzione Rep. 47 del 30/06/2020 “Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza” dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana e per i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio- si conferiva all'Unione di Comuni medesima le funzioni e attività relative alla Centrale Unica di Committenza (CUC): -----

- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza

dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana n. 1066

del 07/08/2020 si sono approvati i documenti di gara, con lettera di invito –

disciplinare di gara e modelli di dichiarazione da rendersi da parte delle

imprese partecipanti alla gara, nonché individuato quale responsabile del

subprocedimento di negoziazione e affidamento dei lavori, espletato della

Centrale di Committenza, il Geom. Luciano Torricella, Funzionario Tecnico;

- con determinazione del Segretario e Direttore dell'Unione di Comuni della

Romagna Forlivese, Centrale di Committenza, n. 1127 del 31/08/2020 si è

provveduto a nominare ai sensi dell'art. 77 dl D.lgs. la Commissione di

Gara;-----

- che la gara è stata regolarmente esperita in data 31/08/2020 e 3/09/2020

dalla Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni della Romagna

Forlivese, come si evince dai verbali di gara, da cui risulta che la migliore

offerta, risulta quella della impresa CHECCHI IMPIANTI ELETTRICI snc

Via Oreste Regnoli, 43 Forlì (FC) che ha presentato la migliore offerta non

anomala: -----

- con determinazione del Segretario e Direttore dell'Unione di Comuni della

Romagna Forlivese n. 1186 del 9/09/2020, si è provveduto all'aggiudicazione

definitiva, constatato il buon esito favorevole delle verifiche sul possesso dei

requisiti di ordine generale autodichiarati dall'impresa in sede di

partecipazione alla gara informale, all'impresa l'Impresa CHECCHI

IMPIANTI ELETTRICI snc Via Oreste Regnoli, 43 Forlì (FC) che ha

presentato la migliore offerta non anomala proponendo, per i lavori suddetti,

un ribasso sull'importo posto a base di gara del 18,95%, tale da portare ad un

importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, di €. 49.068,02; -----

l'intervento è finanziato con contributi ministeriale; -----

- non trova applicazione la normativa in materia di comunicazioni e informazioni antimafia di cui all'art. 84 D.Lgs. 06/09/11, n. 159, in quanto contratto di valore inferiore a € 150.000,00; -----

- che, è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 210/02 convertito in legge n. 266/02. ---

Preso atto che l'appaltatore ha consegnato alla stazione appaltante la seguente documentazione (Prot. Com.le n: 16003, 16022, 16023 del 29/09/2020):-----

- la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dalle iscrizioni dell'impresa effettuate all'INPS e all'INAIL e alla Cassa Edile e del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicate ai lavoratori dipendenti; -----

- polizza fideiussoria assicurativa, come specificata all'art. 13 del contratto;-----

- documenti inerenti la sicurezza; POS:-----

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi;-----

- dichiarazione del nominativo del soggetto che assolve i compiti di cui all'art. 97 del D.Ls. 81/2008;-----

- dichiarazione del rappresentante legale di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008; -----

- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010;-----

- polizza con le caratteristiche, i valori ed i massimali indicati nel predetto

art.14, del CSA e nell'articolo 13 del Contratto; -----

Evidenziato che l'appaltatore ha dichiarato che i propri costi relativi alla manodopera sono pari a €. 12.550,00;-----

Tutto ciò premesso, di comune accordo, le parti pattuiscono quanto segue:--

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

2) OGGETTO DEL CONTRATTO. -----

Il Comune di Bertinoro, rappresentato in quest'atto dall'Ing. Barbara Dall'Agata, in esecuzione della sopracitata determinazione n. 1186 del 9/09/2020, affida all'impresa ditta CHECCHI IMPIANTI ELETTRICI snc con sede in Via Oreste Regnoli, 43 Forlì, codice fiscale. n.02489650404, legalmente rappresentata in quest'atto dal Sig. Checchi Claudio, nato a Forlì il giorno 10/06/1962, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di RELAMPING CON CORPI ILLUMINANTI A LED, PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI - CUP: H62J19000460001 - CIG:8394577017 e che si obbliga ad eseguire e far eseguire tutte le opere indicate in premessa in conformità al progetto approvato con deliberazione di G.C. n°74 del 03/08/2020 e determinazione del Capo Settore Tecnico – LL.PP. e A.E. - n. 320 del 4/08/2020, ed alle condizioni di cui al presente contratto. -----

3) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO. -----

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. 50/16.-----

L'importo dell'appalto è contrattualmente stabilito in €. 49.068,02 al netto di oneri fiscali e fatta salva la liquidazione finale nella quale il direttore dei

lavori terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale. -----

Resta convenuto che i prezzi di cui all'Elenco Prezzi, allegato al presente atto sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale, al netto del ribasso contrattuale di aggiudicazione e ai costi della sicurezza, non sono suscettibili d'aumento. Non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile. -----

ART. 4 - ESECUZIONE DEI LAVORI. -----

L'Ente appaltante, come sopra rappresentato, dà atto di avere assolto agli adempimenti previsti dall'art. 91 del D. Lgs. 08.04.08, n. 81, e s.m.i..

L'impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e salute contenute nel D.Lgs. n. 81/08, e s.m.i. ed in particolare si obbliga a rispettare il piano per le misure di sicurezza dei lavoratori e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del summenzionato decreto legislativo. Secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'impresa appaltatrice può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento le eventuali integrazioni accolte non danno diritto ad alcuna modifica od adeguamento dei prezzi contrattuali. -----

Ai sensi dell'art. 100, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l'impresa appaltatrice ha trasmesso il piano operativo di sicurezza, che forma parte integrante al presente contratto anche se non materialmente allegato.-----

5) CONSEGNA DEI LAVORI – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.-----

L'art. 7 del capitolato speciale di appalto stabilisce che i lavori devono compiersi in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data

del primo verbale di consegna dei lavori. -----

In osservanza all'art. 32 c.8 del D.lgs. 50/2016, che specifica la possibilità di procedere d'urgenza nella ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili fra cui per l'igiene e la salute pubblica (nei casi in oggetto epidemia Covid che ha rallentato e rallenta le procedure) e perché la mancata esecuzione immediata di lavori determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare soprattutto in termini di sicurezza, in data 14/09/2020 è stato sottoscritto dall'impresa Checchi s.n.c. dal Direttore dei lavori e dal Rup il verbale per procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori.-----

6) PAGAMENTO DEI LAVORI. -----

La contabilizzazione e il pagamento dei lavori eseguiti saranno effettuati nelle forme e nei tempi stabiliti dall'art. 11 del capitolato speciale di appalto che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare. -----

Il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 231/2002, e s.m.i., previa acquisizione della documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro, ai sensi della legge n. 266/2002 (DURC). -----

La sospensione dei lavori è disciplinato dall'art. 8 del capitolato speciale di appalto.-----

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari al 1,00 x mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €. 49,07 al giorno.-----

La predetta penale trova applicazione, con le modalità previste dall'art. 9 del

CSA.-----

7) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'
DEI FLUSSI FINANZIARI. -----

L'impresa appaltatrice assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'impresa appaltatrice come conto/i dedicato/i alla commessa di cui al presente appalto. L'impresa appaltatrice si obbliga a comunicare al Comune eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. --

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Forli-Cesena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

8) RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA PREVIDENZIALE, ASSICURATIVA E DI SICUREZZA
SOCIALE. -----

Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo:-----

a) a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo ed ai rapporti di lavoro che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori; -----

b) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. -----

9) SUBAPPALTO. -----

Il subappalto delle opere appaltate è consentito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16. In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto d'appalto, facendo naturalmente salva l'azione di risarcimento di ulteriori danni. L'appaltatore ha dichiarato nel Documento di Gara Unico Europeo di non voler subappaltare parte del contratto a terzi. ----

10) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ. -----

L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di natura pattizia di cui al "Protocollo di legalità in materia di appalti e concessione di opere e lavori pubblici" perfezionato presso la Prefettura di Forlì-Cesena in data 23 giugno 2011 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Forlì-Cesena che qui si intendono integralmente richiamate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Ferme restando le previsioni della vigente normativa antimafia ed i relativi adempimenti, qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante revoca l'aggiudicazione, nega l'autorizzazione al

subappalto, diffida l'appaltatore o il concessionario a far valere la risoluzione del subcontratto ovvero, se è già intervenuta la stipulazione, può recedere dal contratto di appalto o concessione o, se è già stata emessa l'autorizzazione al subappalto, può revocarla. L'impresa si impegna ad inserire in tutti i subcontratti, la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informazioni prefettizie interdittive a carico dell'altro subcontraente". -----

11) RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DI CUI AL DPR 16/04/2013 N. 62. -----

L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, è vincolata al rispetto degli obblighi previsto dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 a norma dell'articolo 54 del D. Lgs.n. 165 del 30/03/2001 e a tal fine si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bertinoro approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30/1/2014. -----

A tal fine si dà atto che il Comune ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet.

L'Impresa appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto. ---

La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Bertinoro, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate, o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni. -----

L'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Bertinoro cessati dal servizio da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti dell'impresa medesima, sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. -----

L'appaltatore dichiara altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a soggetti che ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013 sono assimilati, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, a dipendenti del Comune di Bertinoro .-----

12) DISPOSIZIONI ANTIMAFIA. -----

L'impresa appaltatrice prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge 136/2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i. -----

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni subiti. -----

In particolare, l'impresa appaltatrice garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta

normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L'impresa appaltatrice si impegna a comunicare immediatamente al Comune, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, ogni modificazione intervenuta nella struttura societaria, nelle figure dei Responsabili tecnici ed amministrativi. Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente ai soggetti nei cui confronti si applica tale normativa. -----

In osservanza a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 si inseriscono le successive due clausole: -----

a) L'impresa appaltatrice si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.". -----

b) "Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria. -----

13) CAUZIONE DEFINITIVA, RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONE. -----

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e/o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. 2020/13/6578349 rilasciata in data 5/10/2019 da Italiana Assicurazioni, 419 Agenzia Forlì San Vitale, per l’importo di Euro 13.689,98 pari al 27,90 % dell’importo del presente contratto (ai sensi di quanto disposto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016). ----

Ai sensi dell’articolo 103, del D.Lgs 50/2016, l’appaltatore assume la responsabilità di eventuali danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità.-----

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per i danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, Polizza n.2020/13/6578349, emessa in data 5/10/2020, da Italiana Assicurazioni, 419 Agenzia Forlì San Vitale, come disciplinato all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.-----

14) RISERVE E CONTROVERSIE. -----

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili d'importo compreso tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile di procedimento promuove procedura di accordo bonario, come disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs. 50/16 nonché dall'art. 19 del capitolato speciale di appalto.-----

Ove non si addivenga all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, si farà ricorso al Giudice competente, con esclusione della competenza arbitrale. Le parti concordano che il foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di Forlì. -----

15) CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI. -----

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/16. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13. del D.lgs. 50/16. -----

16) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. -----

Il certificato di regolare esecuzione lavori deve essere emesso entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha il carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche in assenza di un atto formale di approvazione. -----

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetti dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. -----

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda e al Tit. X del D.P.R. n. 207/2010. -----

17) ONERI SPECIALI. -----

Poiché di tutti gli speciali oneri previsti nel presente atto e nel capitolato speciale di appalto nonché della influenza nelle economie di lavoro è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi del lavoro in oggetto, l'assuntore non potrà avanzare a riguardo eccezione, riserva o domanda di compensi alcuna. -----

18) SPESE CONTRATTUALI. -----

L'imposta di bollo, è determinata ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sulla base della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2002 n. 97/E, calcolata sul presente contratto, (Euro 45,00) e sui suoi allegati capitolato speciale di appalto, cronoprogramma ed elenco prezzi soggetti a bollo fin dall'origine. -----

La stessa imposta di bollo sul contratto viene assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1- bis. 1. 4) della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 come modificata dal D.M. 22 febbraio 2007. -----

19) REGISTRAZIONE. -----

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. -----

20) DOMICILIO LEGALE. -----

Per gli effetti del presente atto, l'Impresa elegge il proprio domicilio legale a Forlì, in via Oreste Regnoli, 43. -----

21) TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS.196/2013 E DEL GDPR 2016/679.-----

L'impresa appaltatrice dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e diffusione dei dati personali e dati giudiziari ai sensi del D.Lgs. 196/03 art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare il trattamento di detti dati.-----

Il trattamento dei dati personali si fonda sulla necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR). -----

Il trattamento dei dati personali si fonda sulla necessità di adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR).-----

Il trattamento dei dati personali si fonda sulla necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.-----

22) DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. -----

Al presente contratto sono allegati quali parti integranti e sostanziali:-----

Il capitolato speciale di appalto parte prima e parte seconda; -----

L'elenco prezzi unitari; -----

cronoprogramma-----

atti che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere e che firmano per la piena ed incondizionata accettazione. -----

Formano altresì parte integrante del presente contratto e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, anche se non materialmente allegati al medesimo, di comune accordo, ma conservati agli atti del Settore Tecnico – LL.PP., i seguenti documenti: -----

deliberazione di Giunta Municipale n. 74 del 3/08/2020;-----

determinazione del Capo Settore Tecnico – LL.PP. e A.E. n. 320 del 4/08/2020; -----

il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010; -- gli elaborati progettuali; -----

le polizze di garanzia; -----

il piano operativo di sicurezza. -----

che l’Impresa dichiara di conoscere e accettare a tutti gli effetti. -----

23) DISPOSIZIONI FINALI. -----

Il presente atto, redatto ai sensi dell’art. 43, comma 1, del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto. -----

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Si intendono

espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti in vigore sino all'emanazione delle linee guida, decreti e altri atti attuativi del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e s.m.i. e la legge 13/08/2010, n. 136, e s.m.i. -----

Si allegano al presente contratto: -----

- copia per immagine su supporto informatico certificata conforme ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del capitolato speciale di appalto parte prima – clausole generali e parte seconda – prescrizioni tecniche; -----

– copia per immagine su supporto informatico certificata conforme ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 dell'elenco prezzi unitari:

– copia per immagine su supporto informatico certificata conforme ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del Cronoprogramma;

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Bertinoro, ho ricevuto questo atto in formato elettronico, ne ho dato lettura ai componenti, con esclusione dei documenti che ne costituiscono parte integrante, per avermi gli stessi dichiarato di averne preso esatta conoscenza in precedenza, i quali interpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro comune volontà, lo accettano, lo approvano e con me lo sottoscrivono. -----

IL COMUNE DI BERTINORO -----

Il Capo Settore Tecnico LLPP e A.E.:-----

Ing. Barbara Dall'Agata-----

IMPRESA CHECCHI IMPIANTI ELETTRICI snc-----

Il legale rappresentante:-----

Checchi Claudio -----

I suddetti componenti appongono le proprie firma digitali su ciascun file componente il contratto informatico che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. -----

La firma digitale dell'Ing. Barbara Dall'Agata, è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da Infocert S.p.A. iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA risulta non revocato né scaduto.

La firma digitale del Sig.Checchi Claudio, è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da Carta Nazionale dei Servizi – Camera di Commercio è iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA risulta non revocato né scaduto.-----

In seguito alla verifica della firma e del certificato dei componenti io Segretario Generale appongo la mia firma digitale al presente atto pubblico mediante strumento di firma rilasciato da Infocert S.p.A. iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, il cui certificato di firma non è scaduto né revocato. -----

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Margherita Morelli